



COMUNE DI MAFALDA

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---------------------------|---|
| Numero 13 | DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2016.- |
| Data 28.04.2016 | |

Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno **duemilasedici** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta STRAORDINARIA i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | | |
|------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 1 - RICCIONI Egidio | Presente | 8 - TURDO' Elisabetta | Presente |
| 2 - ROSSI Pierluigi | Presente | 9 - MONTANO Emilio | Presente |
| 3 - SACCHETTI Paola | Presente | 10 - MASTRANGELO Roberto | Assente |
| 4 - MASTRANGELO Alessandro | Presente | 11 - CIANCI Alfonso | Presente |
| 5 - GIZZI Jimmi | Presente | | |
| 6 - DI PIETRO Sabrina | Presente | | |
| 7 - PETRELLA Barbara Biagina | Presente | | |

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Adele SANTAGATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Egidio RICCIONI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 28/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 20/05/2014;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'equiparazione all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

SI INFORMANO i cittadini iscritti nel registro anagrafico degli italiani residenti all'estero (AIRE), che per effetto dell'art 9 bis del D.L. 47/2014, così come convertito dalla Legge n. 80/2014 che: 1. Per l'IMU 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato (art. 12 comma 2 Regolamento per l'applicazione e la disciplina della IUC);

VISTO l'art. 9 del D.L. 47/2014, così come convertito dalla Legge n. 80/2014, che a partire dall'anno 2015:

- sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe

degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

- le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al precedente comma, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro trenta giorni dall'evento;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016

VISTO in particolare che con la legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono state introdotte importanti novità nell'applicazione dei tributi locali:

1. – Abolizione della TASI per le abitazioni principali non di lusso
2. – Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali
3. – Riduzione del 50% dell'Imposta Municipale propria per le unità immobiliare concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, alle condizioni specificate dalla normativa stessa.
4. – Speciale disciplina per i fabbricati c.d. "imbullonati"
5. - Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 27/07/2015 con la quale sono state determinate le Aliquote IMU 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 16/09/2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 28/10/2015 pubblicato nella gazzetta ufficiale Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016;

VISTO il Decreto 1 marzo 2016 – Ministero dell'intero avente per oggetto Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali (GU Serie Generale n. 55 del 7-3-2016)

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016 ;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

ALLE ore 20.17 entrano i consiglieri Pierluigi Rossi e Barbara Biagina Petrella.

CONSIGLIERI presenti: Egidio RICCIONI, Pierluigi ROSSI, Paola SACCHETTI, Alessandro MASTRANGELO, Jimmi GIZZI, Sabrina DI PIETRO, Barbara Biagina PETRELLA, Elisabetta TURDO', Emilio MONTANO, Alfonso CIANCI.

ASCOLTATO il consigliere Emilio MONTANO il quale annuncia, in relazione ai punti 2, 4 e 5 all'ordine del giorno, un intervento unico. Il consigliere Montano, dopo aver affermato che sono tutti argomenti da leggere alla luce della legge di stabilità per il 2016, ribadisce il voto contrario del gruppo di minoranza già espresso in precedenza; in particolare, con riferimento all'IMU ricorda che il gruppo di minoranza aveva già votato contro, in sede di istituzione dell'imposta, in quanto l'aliquota sulla prima casa era stata fissata al 5 per mille.

Il SINDACO invita il consigliere MONTANO ad attenersi al singolo argomento oggetto di discussione anche per consentire una più agevole verbalizzazione.

UDITO il consigliere MONTANO che, limitatamente alle tariffe IMU, dichiara il voto contrario del gruppo di minoranza precisando che, con riferimento alla TASI e alla TARI, il voto verrà espresso a seguito della successiva discussione.

ASCOLTATO il SINDACO il quale afferma che l'amministrazione si è attenuta all'aliquota media anche in prospettiva dei trasferimenti dello Stato (fondo di solidarietà comunale) assegnati in base al minor gettito IMU sebbene, segnala che anche quest'anno si è registrato un taglio sui trasferimenti di circa 15.000,00 euro. Continuando, il Sindaco evidenzia che l'aliquota del 5 per mille viene applicata solo sulle abitazioni di lusso e che comunque non è un'aliquota esagerata perché il massimo è 10,60 per mille quindi si è al di sotto del 50%. Inoltre, questa aliquota va ad incidere su pochissime abitazioni perché non si applica più alle abitazioni principali. Il SINDACO, dopo aver illustrato il contenuto della proposta, afferma che avrebbe preferito ascoltare le motivazioni del gruppo di minoranza anziché dover prendere atto della sola affermazione di contrarietà alla delibera: in questo modo, sostiene, la posizione del gruppo di minoranza si riduce ad una sterile operazione priva di contenuti.

SENTITO nuovamente il consigliere MONTANO il quale puntualizza che per l'abitazione principale l'aliquota è del 4 e 6 per mille e che la prima poteva essere abbassata al 2 o addirittura azzerata. Al contrario, all'epoca vi è stato un aumento rispetto alle tariffe base e per questa ragione il gruppo di minoranza non può condividere la scelta dell'amministrazione.

UDITO il SINDACO il quale risponde che la situazione di bilancio del comune è di estrema tranquillità e solidità, addirittura potrebbe definirsi florida soprattutto se si considerano i continui tagli ai trasferimenti e se si confronta con la situazione finanziaria e patrimoniale di molte realtà analoghe, per dimensioni e caratteristiche, al comune di Mafalda; la buona amministrazione ha consentito alla cittadinanza di essere estremamente tranquilli sulla situazione economico finanziaria del comune.

PRESO atto dell'assenza di ulteriori interventi, si passa alla votazione.

TUTTO ciò premesso;

CON voti: **FAVOREVOLI: 8 - CONTRARI: 2 (Emilio MONTANO, Alfonso CIANCI) - ASTENUTI: 0;**

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI STABILIRE le aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2016 come segue:

A. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5 PER MILLE

applicabile esclusivamente ai sensi della legge di stabilità 2014/2015/2016 alle ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO E RELATIVE PERTINENZE per fattispecie A/1 – A/8 – A/9

Si dà atto che ai sensi di legge le abitazioni principali e relative pertinenze diverse dalla fattispecie A/1-A/8 –A/9 sono esenti dall'Imposta Comunale Propria.

B. ALIQUOTA ISCRITTI AIRE: 5 PER MILLE

applicabile per le abitazioni, comprese le pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

C. ALIQUOTA ORDINARIA: 8 PER MILLE

si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote;

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

DI DETERMINARE la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura fissa di € 200,00

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 20/05/2014 ;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 3 finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DI PROCEDERE, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito:

FAVOREVOLI: 8 - CONTRARI: 2 (Emilio MONTANO, Alfonso CIANCI) - ASTENUTI: 0
a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Adele SANTAGATA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 24.05.2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta **ESECUTIVA** il 28.04.2016:

poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì 24.05.2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 24.05.2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO